

Legge regionale 13 dicembre 1993, n.92

Finanziamenti regionali per l'esercizio di funzioni amministrative delegate dalla Regione agli enti locali - classificazione nei bilanci e rendicontazione delle spese

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalita' della legge)

1. La presente legge, in attuazione dei vigenti principi volti a promuovere il programmato uso delle risorse e il massimo coordinamento della finanza pubblica, disciplina la classificazione nei bilanci, le modalita' di rendicontazione e le forme di controllo in ordine ai finanziamenti regionali assegnati agli enti locali per l'esercizio di attivita' e di funzioni amministrative a tali enti delegate o comunque trasferite dalla Regione.

ARTICOLO 2

(Classificazione nei bilanci)

1. Gli enti locali, nell'ambito del vigente ordinamento contabile disciplinato dalla legge statale, curano l'iscrizione dei finanziamenti regionali di cui all'art. 1 in distinti capitoli di entrata e di spesa del proprio bilancio di previsione.

2. E' previsto nel bilancio dell'ente locale un capitolo di entrata e uno di spesa per ogni corrispondente capitolo di spesa del bilancio regionale.

3. La declaratoria di ciascuno di tali capitoli di entrata e di spesa del bilancio dell'ente locale richiama espressamente il corrispondente capitolo di spesa del bilancio regionale.

ARTICOLO 3

(Vincolo di destinazione)

1. Gli enti locali sono tenuti a rispettare nella utilizzazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, le specifiche destinazioni risultanti dalla leggi regionali di delega e i criteri, le prioritá e i termini indicati, in conformita' agli atti della programmazione regionale, dai provvedimenti della Regione di assegnazione o di riparto.

2. E' comunque fatto divieto agli enti locali di disporre storni dai capitoli di spesa di cui all'art. 2.

ARTICOLO 4

(Rendicontazione)

1. Gli enti locali, entro sessanta giorni dalla scadenza di ogni esercizio finanziario, trasmettono alla Giunta Regionale apposita rendicontazione, riferita all'esercizio scaduto, per ciascuno dei capitoli di bilancio di cui all'art. 2.

2. La rendicontazione, che e' allegata anche al conto consuntivo degli enti locali, riporta le previsioni di entrata e di spesa, gli accertamenti e gli impegni, le riscossioni, le liquidazioni e i pagamenti, sia in conto competenza che in conto residui.

3. Unitamente alla rendicontazione e' inviata alla Giunta Regionale una relazione attestante il rispetto dei vincoli di cui all'art. 3.